# CAMERA DEI DEPUTATI N. 447

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato JOZZELLI

***Presentata il 19 settembre 1963***

## Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge del 29 luglio 1957, n. 635, « disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale », ha legiferato con il suo articolo 8 la definizione delle zone economicamente depresse.

Tale legge nella sua pratica applicazione ha fatto emergere palesi incongruenze, che del resto si è cercato di correggere nel caso dei territori montani.

Infatti l'escludere in un territorio di una intera provincia riconosciuta zona economicamente depressa il suo capoluogo e gli altri comuni, spesso pochi, con popolazione al di sopra di 10.000 abitanti oltre al suo palese anacronismo, crea pericolosi squilibri per l'intera economia della provincia.

Si reputa quindi opportuno eliminare, anche per evidenti criteri di giustizia fiscale, tali ingiustificate disparità.

Per questo proponiamo l'approvazione del seguente articolo unico.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli effetti del primo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono dichiarate e riconosciute località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, anche i territori di quei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sempreché interclusi da altre zone dichiarate depresse di una stessa provincia.

Sono altresì dichiarate località economicamente depresse, senza la citata deliberazione, i territori di quei comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti sempreché interclusi da altre zone dichiarate depresse di una stessa provincia e purché non abbiano caratteristiche di industrializzazione.